



ARRIVO FILZI 07.07.2014 14:23 002347
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Alla cortese attenzione del
dr. Raffaele Cattaneo
Presidente del Consiglio Regionale
Sede

PDL 180

Gentile Presidente,

I sottoscritti Consiglieri Regionali Silvana Carcano, Gianmarco Corbetta, Giampietro Maccabiani, Stefano Buffagni, Eugenio Casalino, Andrea Fiasconaro, Paola Macchi, Iolanda Nanni, Dario Violi presentano, a proprio nome, il seguente Progetto di Legge in materia di Antimafia recante il titolo:

"Progetto di Legge anticriminalità organizzata di stampo mafioso".

Cordiali Saluti.

1° Firmatario

Silvana Carcano

Silvana Carcano

I Consiglieri Regionali:

Stefano Buffagni

Stefano Buffagni

Eugenio Casalino

Eugenio Casalino

Gianmarco Corbetta

Gianmarco Corbetta

Andrea Fiasconaro

Andrea Fiasconaro

Giampietro Maccabiani

Giampietro Maccabiani

Paola Macchi

Paola Macchi

Iolanda Nanni

Iolanda Nanni

Dario Violi

Dario Violi

Milano, 30 giugno 2014

PROGETTO DI LEGGE

**"Progetto di Legge anticriminalità organizzata di stampo mafioso"
(ne risultano coinvolte le leggi regionali n. 9 del 3 maggio 2011, n. 2 del 14 febbraio
2011, n. 10 del 3 maggio 2004)**

PROGETTO DI LEGGE

Titolo

RELAZIONE

Regione Lombardia presenta numeri desolanti sotto ogni profilo, economico, occupazionale, sociale, culturale. Mai come oggi, dal dopoguerra, i fondamentali dell'economia raccontano di un'Italia e di una Lombardia stremata, incapace di sollevarsi e di reagire. Eppure, esiste una forza all'interno del nostro Paese e della nostra Regione che continua a crescere, che continua a consolidarsi, a espandersi e a colonizzare. Il crimine organizzato, 'ndrangheta, mafia, camorra in primis, ma a seguire anche le altre italiane e straniere, continuano a dimostrare di essere caratterizzate da una crescente capacità di penetrazione e mimetizzazione nel tessuto sano della società e dell'economia.

Se consideriamo uno dei processi lombardi più importanti, collegato a quello di Reggio Calabria, che hanno visto alla sbarra 308 imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso, il numero di anni di condanna lascia senza parole: 12 secoli di carcere, di cui 711 per i 181 condannati a Milano nell'ambito dell'inchiesta "Infinito" e 548 anni per i 127 condannati a Reggio Calabria nell'ambito dell'inchiesta "Crimine".

Le leggi regionali antimafia oggi vigenti (la n. 2 e la 9 del 2011) necessitano di una puntuale verifica dell'efficacia prodotta nella lotta alle mafie, nella consapevolezza che gli spazi di manovra della lotta contro il crimine organizzato a livello regionale sono ridotti e circostanziati per la competenza prettamente statale della materia. Al tempo stesso, la criminalità organizzata non è più un fenomeno storicamente e territorialmente delimitato: il 70% delle organizzazioni criminali ha una composizione e un raggio d'azione geograficamente eterogenei e più del 3% di tali gruppi ha una vocazione policriminale, ovvero una spiccata abilità a diversificare gli ambiti di operatività, lucrando su ogni sorta di traffici illeciti e inquinando l'economia lecita.

Secondo i dati pubblicati nelle relazioni semestrali della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, la Lombardia si colloca sempre ai primi posti nelle fattispecie criminose come quella del riciclaggio (sia come numero di fatti di reato che come soggetti denunciati o arrestati), quella dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (sia come numero di fatti di reato che come soggetti denunciati o arrestati), quella dell'attività estorsiva (sia come numero di fatti di reato che come soggetti denunciati o arrestati), quella della corruzione e concussione e quella dell'attività di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Uno dei pericoli maggiori nel contrasto alle mafie è costituito dalla potenziale sottovalutazione del fenomeno. Per combattere la criminalità organizzata di stampo mafioso è necessario innanzitutto conoscere questo nemico da combattere, con una consapevolezza anche e soprattutto all'interno delle istituzioni. "La società italiana invece non ha affatto la consapevolezza che la guerra è in corso. Un po' non vede la guerra per insufficienza culturale, la stessa che ha portato a retrocedere la questione mafiosa in fondo all'agenda politica per un secolo e mezzo. Un po' non la sente per abulia morale. Un po' non la coglie perché obiettivamente non scorge il pericolo, intessuta com'è di mafia e di relazioni mafiose in alcune sue aree geografiche e sociali. Ancor meno il nemico viene visto quando si consideri specificamente la società settentrionale. Qui le organizzazioni criminali di stampo mafioso non hanno le proprie radici storiche. Perciò le popolazioni, che pure usano e abusano nei propri discorsi del termine "mafioso", hanno vissuto e ancora vivono nel pregiudizio di essere del

tutto al riparo dal pericolo. Il quale, semmai, si annida a loro avviso in alcune pieghe marginali del tessuto economico, a rimorchio dei condannati al soggiorno obbligato "mandatoci da Roma". Ed è comunque roba da meridionali per meridionali. L'estraneità delle regioni e delle città settentrionali alla mafia o alla 'ndrangheta diventa un postulato ideologico, difeso con le unghie e con i denti anche davanti alle evidenze contrarie" (Nando Dalla Chiesa, "Manifesto dell'Antimafia").

Diventa quindi essenziale scardinare l'elemento dannoso dell'invisibilità e della non conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, soprattutto del suo altissimo impatto negativo in Lombardia e in Italia. Ne fa una sintesi utile a questo scopo la Commissione Speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) nella relazione al Parlamento Europeo proponendo raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale - 2107/2013 INI), qui di seguito, in parte, riportata:

- le organizzazioni criminali hanno progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione su scala internazionale, sfruttando le opportunità offerte dall'apertura delle frontiere interne dell'Unione europea, oltre che dalla globalizzazione economica e dalle nuove tecnologie e stringendo alleanze con gruppi criminali di altri paesi; i gruppi criminali diversificano sempre più le loro attività e si instaurano legami tra il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di armi e il riciclaggio di denaro,
- la corruzione e la criminalità organizzata sono minacce notevoli in termini di costi per l'economia dell'UE; i proventi e la capacità di infiltrazione delle organizzazioni criminali sono notevolmente accresciuti dal fatto che esse sono attive in molti settori, la maggior parte dei quali è soggetta al controllo della pubblica amministrazione; la criminalità organizzata è sempre più simile ad un soggetto economico globale, avente una spiccata vocazione imprenditoriale e specializzato nella fornitura simultanea di diverse tipologie di beni e di servizi illegali, ma anche, in misura crescente, legali, e ha un impatto sempre più pesante sull'economia europea e mondiale, con ripercussioni significative sulle entrate fiscali degli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme e con un costo annuo per le imprese stimato a oltre 670 miliardi di euro;
- la criminalità organizzata è una grave minaccia per la sicurezza interna transfrontaliera nell'UE, in termini di numero di vittime, ricava ingenti profitti da attività quali la tratta degli esseri umani, il traffico illecito e il contrabbando di organi, armi, droga e suoi precursori, sostanze di tipo nucleare, radiologico, biologico, chimico, farmaci anche soggetti a prescrizione, la contraffazione di beni di consumo di uso corrente come prodotti alimentari e prodotti farmaceutici, specie animali e vegetali protette e parti di esse, tabacco in ogni sua forma, opere d'arte e vari altri prodotti spesso contraffatti; i predetti traffici provocano perdite erariali all'Unione europea e agli Stati membri, rappresentano un danno per i consumatori, la salute pubblica e le aziende produttrici e possono inoltre agevolare il diffondersi di altre forme di criminalità organizzata;
- le attività criminose organizzate di tipo mafioso in campo ambientale, nelle differenti forme di traffico e smaltimento illegale di rifiuti e distruzione del patrimonio ambientale, paesaggistico, artistico e culturale, hanno assunto ormai una dimensione internazionale tale da richiedere uno sforzo congiunto di tutti i paesi europei per una più efficace azione comune di prevenzione e contrasto delle ecomafie;
- numerose organizzazioni criminali presentano una struttura reticolare caratterizzata da alti livelli di flessibilità, mobilità, connettività e interetnicità nonché da una capacità di infiltrazione e di mimetismo accentuata; si registra una crescente propensione alla mutua assistenza tra le varie organizzazioni criminali;

- le organizzazioni criminali possono avvantaggiarsi di una zona grigia di collusione con altri soggetti e si possono alleare, per lo svolgimento di talune attività, con "colletti bianchi" (imprenditori, funzionari pubblici a tutti i livelli decisionali, uomini politici, istituti bancari, professionisti, etc.) che, pur essendo di per sé estranei alla struttura delle organizzazioni criminali, intrecciano con queste ultime rapporti d'affari reciprocamente lucrosi;
- la crisi economica degli ultimi anni ha determinato notevoli mutamenti nelle aree di interesse della criminalità organizzata, la quale ha saputo identificare rapidamente le nuove opportunità che le si offrivano, e che tale crisi, spingendo nuove ondate di migranti verso migliori condizioni di vita e di lavoro, può fornirle nuove vittime di sfruttamento e manovalanza;
- il carattere dell'imprenditorialità è uno dei più importanti tratti delle organizzazioni criminali moderne, con forme di azione fortemente orientate al soddisfacimento della domanda di mercato di beni e servizi, altamente cooperative con altre realtà criminali e non, e col continuo oscillare tra la dimensione apparentemente lecita delle attività svolte, le modalità corruttive e intimidatorie e i fini illeciti portati avanti (ad esempio il riciclaggio di denaro);
- la tratta di esseri umani genera ogni anno profitti stimati in 25 miliardi di euro, i proventi del traffico di specie selvatiche e di loro organi sono stimati tra i 18 e i 26 miliardi di euro all'anno l'UE è il principale mercato di destinazione a livello mondiale; il numero di vittime di sfruttamento sessuale è di 270.000 persone, la maggioranza delle quali sono donne; il traffico illegale di sigarette produce annualmente una perdita erariale di circa 10 miliardi di euro; il volume di traffico di armi leggere nel mondo è stimato tra i 130 e i 250 milioni di euro l'anno e in Europa circolano oltre 10 milioni di armi illegali, seria minaccia per la sicurezza dei cittadini; il 97% dei 30.000 siti web che offrono medicinali a prezzo scontato e contraffatti, mettendo a repentaglio la salute e la vita dei cittadini, sono siti illegali e l'incidenza di tali medicinali sulla salute pubblica europea è di 3 miliardi di euro all'anno; l'uso fraudolento di internet permette alla criminalità organizzata di ampliare il traffico illecito di sostanze psicoattive, armi da fuoco, materiali utilizzati per produrre esplosivi, banconote false, prodotti contraffatti, e altri prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale, servizi e specie animali e vegetali a rischio di estinzione, di evadere le accise e le altre imposte sulle vendite di merci autentiche, nonché di sperimentare con crescente successo nuove attività criminali, rivelando così una temibile capacità di adattamento alle moderne tecnologie; la criminalità informatica è sempre più causa di danno economico e sociale che colpisce milioni di consumatori e di perdite annuali stimate in 290 miliardi di euro; la contraffazione viene talvolta accettata socialmente perché percepita come priva di vittime reali riducendo il rischio che vengano scoperte le organizzazioni criminali coinvolte; la criminalità organizzata accede a un vasto numero di vittime potenziali attraverso l'uso fraudolento di Internet, servendosi delle reti sociali, dell'invio di messaggi elettronici non richiesti, dell'agevolazione del furto di proprietà intellettuale, di siti civetta ("phishing websites") e di aste online;
- per la criminalità organizzata la corruzione di funzionari pubblici è funzionale ai propri traffici illeciti nella misura in cui essa permette, fra l'altro, di accedere a informazioni riservate, ottenere documenti falsi, pilotare i procedimenti di evidenza pubblica, riciclare i propri proventi ed eludere le azioni di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia;
- la corruzione rappresenta il 5% del PIL mondiale (2,6 miliardi di dollari USD) con oltre 1 miliardi di USD pagato in tangenti ogni anno; la corruzione ammonta al 10% del costo totale dell'attività commerciale a livello globale e al 25% del costo dei contratti d'appalto nei paesi in via di sviluppo;
- i flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione, e che la piena tracciabilità dei fondi può rappresentare uno strumento estremamente prezioso al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; i movimenti di somme di denaro ingenti,

provenienti da fonti illecite, restano una fonte di preoccupazione per le forze dell'ordine poiché questo è ancora uno dei metodi più favoriti per rimpatriare i proventi di reato;

- la criminalità organizzata, oltre che in atti di intimidazione e di violenza, è implicata in frodi sempre più sofisticate e remunerative che sottraggono importanti risorse all'economia lecita e pregiudicano le possibilità di crescita, specialmente in tempi difficili come quelli attuali;
- l'eccessiva burocrazia può scoraggiare l'attività economica lecita e incentivare la corruzione di funzionari pubblici e alti tassi di corruzione rappresentano una seria minaccia per la democrazia, lo stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini da parte dello Stato, oltre che un costo indebito per le imprese, impedendone la leale competizione, compromettendo lo sviluppo economico mediante stanziamenti impropri delle risorse, soprattutto a discapito dei servizi pubblici e in particolare dei servizi sociali e del welfare; la corruzione mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e l'efficacia dei governi eletti nel preservare lo stato di diritto, perché crea privilegi e conseguentemente iniquità sociale; oltre a nuocere all'efficacia dell'azione amministrativa e al benessere degli amministratori, una burocrazia farragginosa e procedure complesse possono compromettere la trasparenza dei processi decisionali, frustrare i cittadini e le imprese nelle loro attese legittime o offrire, perciò, terreno fertile alla corruzione;
- anche a seguito della crisi economica, l'accesso al credito per le imprese sane è reso più difficile dal costo più elevato e dalle maggiori garanzie richieste dalle banche; a volte le imprese in difficoltà economiche si rivolgono alle organizzazioni criminali per ottenere fondi da destinare agli investimenti, il che consente ai gruppi criminali di prelevare il denaro guadagnato con attività criminali e investirlo in attività economiche legali;
- i sempre più frequenti crimini perpetrati nei confronti del settore agroalimentare, oltre a mettere in serio pericolo la salute dei cittadini europei, provocano anche ingenti danni a quei paesi che hanno fatto dell'eccellenza alimentare il loro punto di forza;
- uno dei pericoli maggiori nel contrasto alle mafie è costituito dalla potenziale sottovalutazione del fenomeno, della sua complessità, delle straordinarie abilità organizzative dei criminali, della loro capacità di adattarsi ai vari ambiti territoriali e sociali, rinunciando talvolta al "controllo militare" del territorio e scegliendo, invece, una strategia di "sommersione" finalizzata alla realizzazione di immensi profitti rimanendo invisibili.

Questo progetto di legge è suddiviso in 4 Titoli ed introduce una suddivisione in interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Il primo è relativo alle disposizioni generali, per introdurre le finalità, l'oggetto e le definizioni.

Il secondo Titolo si dedica agli interventi di prevenzione primaria (quelli diretti a prevenire l'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico, sociale, culturale e nelle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche) e secondaria (quelli diretti a contrastare l'espansione, la penetrazione, la conquista e la colonizzazione della criminalità organizzata di stampo mafioso).

Il Titolo terzo si dedica alla prevenzione terziaria, quella diretta a ridurre i danni provocati dalla criminalità organizzata e dalle sue attività criminose.

L'ultimo Titolo raccoglie disposizioni più generali inerenti la costituzione di un Centro di documentazione regionale, la costituzione in giudizio da parte di Regione Lombardia nei processi contro le organizzazioni organizzate, la costituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

All'articolo 4 del Titolo II si istituisce la Commissione regionale antimafia che introduce numerose novità rispetto alla Commissione consiliare speciale istituita nella legislatura X. Tale nuova Commissione permanente ha tra i suoi componenti, oltre ai consiglieri regionali eletti,

un gruppo di esperti per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo. I componenti eletti della Commissione Antimafia partecipano, inoltre, al Comitato Regionale per la legalità e la sicurezza degli appalti pubblici e dei cantieri (costituito presso il Consiglio Regionale e non più presso la Giunta), così da garantirne un coordinamento naturale e una piena condivisione degli interventi e delle programmazioni lavori (art. 5). Anche l'Osservatorio Regionale (art. 6) risulta maggiormente coordinato con la Commissione Antimafia, che diventa, a questo punto, perno centrale di tutte le attività contro la criminalità organizzata.

L'articolo 7 rafforza gli accordi che Regione Lombardia stipula con gli enti pubblici con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione primaria e secondaria.

L'articolo 8 introduce rapporti con il volontariato e l'associazionismo e istituisce l'Albo delle associazioni per la legalità e l'antimafia. La Commissione antimafia, che, come abbiamo visto, esce particolarmente rinforzata, stabilisce modalità e dettagli per la richiesta e l'accettazione dell'iscrizione all'Albo.

L'articolo 9 introduce interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale, salute pubblica e beni comuni, mentre l'articolo 10 rafforza gli interventi che Regione Lombardia può effettuare nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 11 introduce la prevenzione e il contrasto alla corruzione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 190, 6/11/2012, includendo anche i gruppi consiliari eletti in Consiglio Regionale nella redazione e nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, richiesto dalla stessa legge.

L'articolo 12 rinforza l'importante ruolo della Polizia Locale, per formare in maniera specifica e professionale coloro che risultano essere i primi operatori e controllori del territorio a rischio di colonizzazione da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

L'articolo 13 ricalca la legge regionale n. 9 del 2011 in tema di interventi per la prevenzione e il contrasto dell'usura.

L'articolo 14 promuove rapporti di collaborazione con le Commissioni antimafia istituite presso il Parlamento o presso altre Regioni o enti.

L'articolo 15 interviene, per quanto di competenza regionale, al recupero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Ogni Commissione, Comitato e Osservatorio istituito con la presente legge introduce infine la clausola che non possono rivestire il ruolo di componenti a tali enti e, se già nominati, ne decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale o comunque risultano indagati in un procedimento penale in relazione a tali reati.

PROGETTO DI LEGGE

“Progetto di Legge anticriminalità organizzata di stampo mafioso”

(ne risultano coinvolte le leggi regionali n. 9 del 3 maggio 2011, n. 2 del 14 febbraio 2011, n. 10 del 3 maggio 2004)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizione iniziale

- 1) Il presente Progetto di Legge riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e contestualmente ne abroga le vigenti.

Art. 2

Finalità e oggetto

- 1) La Regione Lombardia, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale (art. 1 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia), della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.
- 2) Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Lombardia anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le associazioni, comunità di recupero e organizzazioni diffuse nel territorio lombardo e regolarmente costituite.
- 3) La Regione Lombardia destina, altresì, risorse per la progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età e presso le scuole di ogni ordine e grado, così come disciplinato dalla L.R. n. 2 del 14 febbraio 2011 (“Azioni orientate verso l'educazione alla legalità”) (art. 1, comma 4, L.R. n. 9 del 3 maggio 2011).

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità (L.R. n. 2 del 14 febbraio 2011) e della cittadinanza responsabile, si intendono:
 - a. per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire l'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico, sociale, culturale e nelle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche (art. 2, L.R. n. 9, cit.);
 - b. per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare l'infiltrazione criminale, la loro espansione o radicamento territoriale (art. 2, L.R. n. 9, cit.);
 - c. per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi (art. 2, L.R. n. 9, cit.).

TITOLO II

INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Articolo 4

Istituzione Commissione Regionale Antimafia

1. Per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente legge si istituisce, presso il Consiglio Regionale, la Commissione Regionale per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, per brevità denominata "Commissione Regionale Antimafia", che:
 - a. verifica l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
 - b. assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle Istituzioni;
 - c. mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui alla presente legge di cui all'art. 8 anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
 - d. consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui alla presente legge;
 - e. adotta tutte le iniziative volte a coordinare e a sollecitare i lavori del Comitato istituito ai sensi dell'art. 5, comma 6, della presente legge e dell'Osservatorio per la Legalità istituito ai sensi dell'art. 6, comma 3, della presente legge;
 - f. adotta il provvedimento per la gestione del Centro Documentale istituito ai sensi dell'art. 16 della presente legge;
 - g. stabilisce, con proprio provvedimento, modalità e dettagli per la richiesta e l'accettazione di iscrizione all'Albo delle Associazioni per la Legalità e l'Antimafia;

- h. assicura la difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche della Regione Lombardia dai condizionamenti mafiosi, forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, nonché investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali.
2. Gli obiettivi della Commissione, la composizione della stessa, i criteri di scelta e i requisiti dei Commissari vengono definiti con apposito provvedimento dal Consiglio Regionale, che dovrà in ogni caso prevedere l'incompatibilità con la carica di Commissario e la decadenza della stessa per coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale, o che comunque risultino indagati in procedimenti penali in relazione a detti reati.
 3. Fa parte della Commissione Antimafia un Gruppo di esperti per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo. I criteri di scelta, il numero, le competenze richieste dei componenti del Gruppo e le modalità di interazione/partecipazione con la Commissione Antimafia verranno disciplinati con provvedimento del Consiglio Regionale.
 4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Commissione Antimafia e la Giunta Regionale.

Articolo 5

Interventi per la legalità, il contrasto alla criminalità organizzata, la trasparenza e la sicurezza degli appalti pubblici e dei cantieri

1. La Regione Lombardia, in conformità con l'ordinamento dell'Unione Europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine organizzato nelle procedure degli appalti pubblici e della contabilità regionale, per la prevenzione e contro i rischi di infiltrazione mafiosa e organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Lombardia. (art. 3, L.R. n. 9, cit.).
A tali fini, nel rispetto e in esecuzione della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie", nonché della delega al Governo in materia di normativa antimafia e del decreto legislativo di attuazione 6 settembre 2011, n. 159 contenente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", la Regione Lombardia adotta tutte le procedure in ogni ambito di sua competenza utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti, degli appalti pubblici, dei subappalti e di tutta la filiera dei subcontratti, in stretta collaborazione con il Comitato Regionale per la legalità e la sicurezza degli appalti pubblici e dei cantieri. L'eventuale omissione o violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina l'applicazione dell'art. 328 del c.p.
2. La Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale (SIREG) di cui all'Allegato 1 osservano scrupolosamente le prescrizioni di cui alle Linee Guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvate il 20 maggio 2014 dal Comitato Regionale per la Trasparenza degli appalti e

- sulla sicurezza dei cantieri. In particolare, inseriscono nel bando di gara o comunque nella manifestazione pubblica della volontà di aggiudicare un contratto, la clausola T&T di cui all'Allegato 2 delle citate Linee Guida.
3. Ai fini di cui al comma 1, nel rispetto e in esecuzione della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie", nonché della delega al Governo in materia di normativa antimafia e del decreto legislativo di attuazione 6 settembre 2011, n. 159 contenente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", la Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale (SIREG) di cui all'Allegato 1 procedono in via precauzionale alla risoluzione degli incarichi di direzione lavori e alla loro sostituzione qualora risulti l'apertura di un'indagine dell'Autorità Giudiziaria, avente per oggetto l'esecuzione dell'appalto che abbia comportato l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione appaltante, dell'appaltatore o del subappaltatore in relazione a condotte tenute nel corso della procedura di aggiudicazione o nell'esecuzione dell'appalto considerato. Analogamente procedono quando sia intervenuta a carico dei medesimi soggetti una misura interdittiva o un rda della Prefettura-UTG. La nomina dei Direttori dei Lavori e dei Responsabili tecnici da parte della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato 1 deve essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole della Commissione competente in materia di nomine istituita presso il Comitato Regionale per la legalità e la sicurezza degli appalti pubblici e dei cantieri, e al contratto dagli stessi sottoscritto deve essere allegato, a pena di nullità dell'incarico, il Protocollo di Legalità.
 4. La Giunta Regionale, nell'esercizio del potere di vigilanza su tali enti, previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto d'Autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
 5. Per le finalità di cui alla presente legge e al presente articolo in tema di legalità, di contrasto alla criminalità organizzata, di trasparenza e sicurezza degli appalti pubblici e dei cantieri, anche con particolare riferimento a EXPO 2015, e al dopo EXPO, è istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per la legalità e la sicurezza degli appalti pubblici e dei cantieri, di seguito denominato "Comitato", con il compito di prevenire e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata lungo tutta la filiera degli appalti pubblici e monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro, servizi e forniture.
 6. Il Comitato è formato dai componenti della Commissione Antimafia Regionale eletti e da cinque componenti nominati dal Consiglio Regionale scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore del contrasto alla criminalità organizzata nei contratti pubblici, negli appalti e per la sicurezza nei cantieri, che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza, a cui spetta la presidenza e la scelta dell'indirizzo e della programmazione delle attività del Comitato. Due componenti del Comitato sono indicati dalle minoranze consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale del Consiglio Regionale. Non possono rivestire il ruolo di componenti del Comitato e, se già nominato, ne decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale o comunque risultano indagati in un procedimento penale in relazione a tali reati.
 7. Il Comitato ha il compito specifico di:
 - a. raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste dal comma 1 del presente articolo e ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel processo degli appalti,

- lungo tutta la catena, dalla genesi, alla conclusione dei lavori, monitorando anche i dati relativi al contenzioso, provvedendo alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici sul territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti, le imprese partecipanti, le aggiudicazioni e gli affidamenti, con indicazione dei relativi importi e dei nominativi degli affidatari, i sub-affidamenti, i bandi deserti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, le anomalie, i ribassi, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale, le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni, i recessi dell'aggiudicatario, i provvedimenti in autotutela, le risoluzioni, le varianti, gli accordi bonari;
- b. assicurare il necessario supporto informativo alla Regione Lombardia e agli altri enti del SIREG segnalando eventuali problematiche e criticità, promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con la cittadinanza anche attraverso il sito internet della Regione;
 - c. relazionare periodicamente circa la propria attività il Consiglio e la Giunta Regionale, anche attraverso la presentazione del "Rapporto Informativo sugli Appalti Pubblici in Regione Lombardia";
 - d. collaborare con il Consiglio Regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Stazione Unica Appaltante Regionale e degli operatori del settore, con l'obiettivo ultimo di prevenire e contrastare il fenomeno dell'organizzazione criminale organizzata;
 - e. svolgere attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge anche istituendo una piattaforma informatica regionale degli appalti pubblici per la raccolta dei dati e accessibile da parte degli utenti preposti, tramite credenziali certificate;
 - f. comunicare alla sezione centrale gli estremi dei programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalla Regione Lombardia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice;
 - g. curare l'elaborazione di prospetti statistici relativi almeno ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori cd. speciali;
 - h. garantire l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni e favorire la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
 - i. adempiere agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'ANAC e di assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera a) sui siti *web* della Regione Lombardia e del Consiglio Regionale anche in forma aggregata ed in modalità *open source*.
8. Il Comitato può, altresì, elaborare documenti e segnalazioni da inoltrare al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché alla sezione specializzata dello stesso, istituita presso la Prefettura-UTG di Milano ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".
 9. Il Consiglio Regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

Articolo 6

Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità

1. La Regione Lombardia concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Lombardia promuove e incentiva iniziative connesse e concede contributi a favore di enti pubblici per:
 - a. la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
 - b. la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa e di attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
 - c. la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.
 - d. l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
 - e. la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre Regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
3. E' istituito, presso il Consiglio Regionale, l'Osservatorio per la Legalità con il compito di promuovere attività formative ed educative, studi e ricerche, interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, per sviluppare la cultura antimafiosa in territorio lombardo. L'Osservatorio è così composto:
 - a. dal Presidente della Commissione Antimafia Regionale (o un suo sostituto, da lui scelto tra i consiglieri regionali presenti nella stessa Commissione) e da cinque consiglieri regionali nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari;
 - b. un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione;
 - c. un rappresentante delle istituzioni scolastiche pubbliche, nominato dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22;
 - d. due rappresentanti delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, con particolare riferimento ai soggetti iscritti all'Albo;
 - e. due rappresentanti indicati dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine.

La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale. Non possono rivestire il ruolo di componenti dell'Osservatorio e, se già nominati, ne decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile, per i reati previsti nei titoli

II e III del libro secondo del codice penale o comunque risultano indagati in un procedimento penale in relazione a tali reati.

Il Consiglio Regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

Articolo 7

Accordi con enti pubblici

1. La Regione Lombardia promuove e stipula intese e accordi di programma e altri accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, con altri Enti Pubblici nazionali e locali, con le Scuole primarie e secondarie e le Università mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a. rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b. promuovere e diffondere la cultura della legalità e delle cittadinanza responsabile fra i giovani (art. 2, L.R. n.2/2011)
 - c. sostenere le associazioni e gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d. favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio;
 - e. istituire "borse di studio" coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge anche al fine di formare professionalità specifiche;
 - f. attribuire appositi "crediti formativi" da concordare con le direzioni degli atenei, per gli studi, le ricerche, gli *stages* ed i corsi di perfezionamento coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge.

Articolo 8

Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Lombardia promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

Per le medesime finalità, la Regione Lombardia eroga contributi a favore di associazioni e organizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della presente legge, che abbiano una sede o che comunque svolgano la loro attività anche sul territorio lombardo, per finanziare attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafiosi o per attività di assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati della criminalità organizzata.

2. La Regione Lombardia istituisce, con relativo provvedimento, l'Albo delle Associazioni per la Legalità e l'Antimafia. La Commissione Antimafia con proprio provvedimento da

ratificare in Consiglio Regionale stabilisce modalità e dettagli per la richiesta e l'accettazione dell'iscrizione all'Albo. L'iscrizione all'Albo è gestita da un'apposita Commissione valutativa, i cui componenti, i criteri di scelta e i requisiti dei Commissari vengono definiti con apposito provvedimento dal Consiglio Regionale.

3. Possono usufruire dei contributi per le iniziative indicate dalla presente legge le associazioni iscritte all'Albo e che prevedono nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, di affermazione dei diritti umani e civili, di contrasto alla cultura criminale e mafiosa e di promozione dell'antimafia sociale.

Articolo 9

Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale, salute pubblica e beni comuni

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente e della salute degli esseri viventi connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione Lombardia stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, della salute umana, animale e di ogni altra forma di vita, con le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"). A tal fine sono previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione Lombardia e le associazioni e i comitati sui temi connessi alla difesa del territorio e dei cosiddetti "Beni comuni"
2. I mancati controlli in campo ambientale e sanitario da parte delle ARPA e delle ASL potranno essere oggetto di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 c.p.

Articolo 10

Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni

1. La Regione Lombardia opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi dei professionisti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 10 della presente legge, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione, la Regione Lombardia promuove iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione e a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione e agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
3. La Regione Lombardia è contraria ad ogni forma e modalità di reclutamento e promozione del personale amministrativo basato su principi che non siano il

riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze di servizio, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. La Regione Lombardia riduce allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, motivandone altresì l'impiego. In caso di reclutamento o di promozione del personale amministrativo, la Regione Lombardia assume una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.

4. La Regione Lombardia vieta richieste effettuate a pubblici dipendenti di adottare atti o comunque di tenere condotte da cui possa derivare un vantaggio personale indebito diretto o indiretto al Presidente della Regione, a un assessore e a un consigliere regionale, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Articolo 11

Azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", Regione Lombardia assicura l'esecuzione di apposite azioni orientate alla prevenzione e al contrasto della corruzione anche mediante:
 - a. per quanto attiene il Consiglio Regionale, la nomina da parte di ciascun gruppo consiliare di un consigliere responsabile per la prevenzione della corruzione che assista e coadiuvi l'attività svolta dal Responsabile per la prevenzione e anticorruzione di cui all'art.1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il ruolo di consigliere responsabile non potrà essere ricoperto da coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale, o che comunque risultino indagati in procedimenti penali in relazione a detti reati.
 - b. l'emanazione di un parere preliminare e vincolante da parte della Commissione Antimafia relativamente alla bozza di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Giunta e del Consiglio Regionale, e di una relazione annuale da

parte della Commissione Antimafia riguardante la violazione della normativa in materia di prevenzione al contrasto della corruzione;

- c. l'adozione di appositi strumenti di tutela del dipendente che denuncia l'illecito o il fatto corruttivo, e altresì di meccanismi premianti e incentivanti la denuncia di fenomeni corruttivi;
- d. seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione;
- e. un'indagine conoscitiva sul pregresso volta ad evidenziare le condanne penali o della Corte dei conti pronunciate nei confronti di funzionari dell'amministrazione pubblica e di politici in carica in Regione Lombardia;

Articolo 12

Attività della Polizia Locale. Interventi formativi

1. La Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003 ("Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana"), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria (cfr. anche L.R. 2/2011).
2. La Regione Lombardia promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti Locali, delle Forze dell'Ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge, anche mediante accordi o convenzioni con il Prefetto, i Comuni, la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine.

Articolo 13

Interventi per la prevenzione e il contrasto dell'usura (L.R. 9/2011)

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura, la Regione Lombardia promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione Lombardia, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
3. E' istituito il Fondo Regionale Antiusura, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura. Il Fondo regionale è ripartito in due quote:
 - a. la prima quota è destinata a finanziare: - le elargizioni a favore delle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in conseguenza del reato, e - gli interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura");

- b. la seconda quota è destinata a finanziare: - le prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, a favore delle vittime del reato di usura, e - i contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dal decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 2007, n. 220.
4. Le vittime del reato di usura, a cui Regione Lombardia corrisponde una somma a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa e in conseguenza del reato, comprendono esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, inclusa la libera arte o professione, oltre a tutti gli altri soggetti che abbiano subito danni rilevanti o lesioni personali.
5. Ai fini della concessione dell'indennizzo, i soggetti di cui al precedente comma 4, devono dichiarare di essere vittime del reato di usura, risultare parti offese nel relativo procedimento penale. L'indennizzo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale. L'indennizzo di cui al co. 4 spetta anche a coloro che sono rimasti vittime di un tentativo di usura nell'ambito delle condotte sanzionate dall'art. 132, Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini della concessione dell'indennizzo, tali soggetti devono dichiarare di essere vittime del reato di usura e risultare parti offese nel relativo procedimento penale.
6. Con riferimento alla quota di cui al precedente comma 3, lettera a), la Regione Lombardia finanzia i seguenti interventi:
 - a. integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo stesso;
 - b. anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, di una somma non superiore al cinquanta per cento dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;
 - c. attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a), e comma 6, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
7. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e le associazioni e le fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel comma 1.
8. Con riferimento alla quota di cui al precedente comma 3, lettera b), la Regione Lombardia finanzia l'assistenza legale alle vittime del reato di usura e la consulenza professionale, anche psicologica, diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito e sono potenziali vittime del reato di usura. La consulenza professionale comprende l'assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione

dell'usura, sia nazionali sia regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto per agevolare l'accesso al credito ordinario.

9. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo gli enti indicati al precedente comma 7) e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel precedente comma 6.
10. Con riferimento alla quota di cui al precedente comma 3, lettera b), la Regione Lombardia eroga contributi agli enti *no profit*, operanti sul territorio regionale, impegnati nelle attività di assistenza, di tutela e di informazione di coloro che sono vittime del reato di usura, e a favore dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura. Possono accedere agli interventi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 7. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di assistenza, di tutela e di informazione.

Articolo 14

Iniziative dirette della Regione Lombardia

1. La Regione Lombardia promuove uno specifico rapporto di collaborazione con le Commissioni permanenti o speciali istituite presso il Parlamento o presso altre Regioni ed Enti Locali sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
2. La Regione Lombardia promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione Lombardia promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.

TITOLO III

INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA

Articolo 15

Interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati

1. La Regione Lombardia al fine di supportare la sede secondaria di Milano dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata attua la prevenzione terziaria attraverso:
 - a. l'istituzione di un apposito Fondo regionale per la destinazione, il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata avente l'obiettivo di concedere contributi agli Enti Locali e ai soggetti concessionari

- dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo e recupero dei beni immobili loro assegnati e volto a favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
- b. l'assistenza agli Enti Locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
 - c. la realizzazione, in collaborazione con le Università e con il personale della sede secondaria di Milano dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di corsi di formazione di personale dirigente con competenze gestionali specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie,. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a formare la figura dell'"imprenditore antimafia", che potrà supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca..
2. La Regione Lombardia, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con la sede centrale e secondaria dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Centro di documentazione

1. La Commissione Antimafia e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti web della Regione Lombardia e del Consiglio Regionale, anche in forma aggregata ed in modalità open source.
2. Regione Lombardia si impegna ad armonizzare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le proprie banche dati con la banca dati nazionale unica della documentazione, con l'obiettivo di renderla strumento funzionale ed efficace per la diffusione della legalità.

Articolo 17

Costituzione in giudizio

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata

e mafiosa e si costituisce in giudizio nei processi di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.

Articolo 18

Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione Lombardia istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Articolo 19

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine, ogni anno la Commissione Regionale Antimafia presenta una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a. l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
 - b. gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione Lombardia ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
 - c. l'ammontare delle risorse e a loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
 - d. Il programma e le proposte per i lavori dell'anno seguente.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione Lombardia promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini e i soggetti che attuano gli interventi previsti.

Articolo 20

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all'articolo 2 quantificati in 100.000 (centomila) euro si fa fronte per il triennio 2014-2016 mediante le risorse allocate alla Missione 3 (Ordine Pubblico e sicurezza) programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana).
2. Alle spese connesse alle iniziative dall'applicazione dell'articolo 13 comma 3, quantificati

in 200.000 (duecentomila) euro annui, si fa fronte con le risorse allocate presso il "Fondo Regionale Antiusura" istituito alla Missione 3 (Ordine Pubblico e sicurezza) Programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo:

Risorse 'Fondo Attrattività degli investimenti' allocato presso Finlombarda S.p.A. per euro 200.000,00.

3. A decorrere dal 2015 le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

ALLEGATI

- **Scheda di accompagnamento ai progetti di legge**, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del regolamento generale del Consiglio Regionale ("Scheda Finanziaria")

ALLEGATO A - scheda di accompagnamento ai progetti di legge

(1)	(2)	(3)	(4)	(A)		(B)	
				QUANTIFICAZIONE SPESA		COPERTURA FINANZIARIA	
intervento	SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978)	Riferiment o PDL art... comma ...	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE	Missione Programma	IMPOR TO	Missione Programma	IMPOR TO
Progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminali	SI	Art. 2	CORRENTE	Missione 03 Programma 02	100.000	3.02.02.99.000	100.000
È istituito il Fondo Regionale Antiusura, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura	SI	Art. 13 comma 3	CORRENTE	Missione 03 Programma 02	200.000	Fondo Attrattività degli investimenti' allocato presso Finlombarda S.p.A.	200.000